



REPUBBLICA ITALIANA



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO



ISTITUTO COMPRENSIVO ARCO

Sede: Loc. Prabi - 38062 ARCO (TN) – Tel. 0464/516429-516929 – C.F. 93012960220
segr.ic.arco@scuole.provincia.tn.it - ic.arco@pec.provincia.tn.it - sito internet: www.icarco.edu.it

ica_lp /2025/6.7/PM

Numero di protocollo associato al documento come metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20). La segnatura di protocollo è verificabile in alto oppure nell'oggetto della PEC o nei files allegati alla medesima. Data di registrazione inclusa nella segnatura di protocollo.

Ai responsabili delle studentesse e degli studenti

e p.c. Al personale docente

Al personale amministrativo

Oggetto: disciplina in materia di uscita autonoma delle studentesse e degli studenti minori di 14 anni.

Gentili famiglie,

il Decreto Legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito in legge con modificazioni dalla Legge 4 dicembre 2017, n. 172, all'art 19-bis disciplina l'uscita autonoma delle alunne e degli alunni minori di 14 anni.

La norma sopra citata attribuisce ai *genitori esercenti la responsabilità genitoriale, ai tutori e ai soggetti affidatari ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, delle/dei minori di 14 anni*, facoltà di autorizzare l'istituzione scolastica a consentirne l'uscita autonoma dai locali al termine delle lezioni. ***L'autorizzazione esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza.***

Appare opportuno chiarire che l'esercizio di questo potere giuridico, come tutti quelli legati alla potestà genitoriale, è finalizzato alla tutela degli interessi del minore. Nel caso specifico l'interesse della/del minore è individuato dalla stessa norma legislativa nel considerare l'uscita autonoma come attività utile a realizzare un *processo volto alla sua autoresponsabilizzazione*, elemento educativo funzionale alla crescita complessiva della sua autonomia personale. Secondo la norma di legge l'autorizzazione all'uscita autonoma conseguentemente può essere concessa dopo aver valutato attentamente nel concreto i seguenti 3 fattori:

- età del minore:** non appare prudente autorizzare minori di prima, seconda e terza della scuola primaria;
- grado di autonomia del minore:** maturità psichica e fisica dell'alunno, facendo attenzione a eventuali manifestazioni comportamentali che richiedano forme di controllo intensificato o una particolare attenzione;
- specifico contesto ambientale:** fattori di rischio potenzialmente prevedibili in condizioni di normalità.

L'**autorizzazione all'uscita autonoma** degli alunni di età inferiore ai 14 anni presentata dai responsabili nei precedenti anni scolastici **resta valida fino a una eventuale revoca o al compimento del quattordicesimo anno di età del minore**. Le famiglie possono ritirare l'autorizzazione all'uscita autonoma in qualsiasi momento, compilando l'apposito modello di revoca dell'autorizzazione all'uscita autonoma (modello disponibile sul sito internet dell'Istituto, nella sezione Modulistica famiglie).



REPUBBLICA ITALIANA



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO



ISTITUTO COMPRENSIVO ARCO

Sede: Loc. Prabi - 38062 ARCO (TN) – Tel. 0464/516429-516929 – C.F. 93012960220
segr.ic.arco@scuole.provincia.tn.it - ic.arco@pec.provincia.tn.it - sito internet: www.icarco.edu.it

Per coloro che invece non hanno mai presentato l'autorizzazione, si allega alla presente nota informativa il modulo predisposto, che va inviato alla **Segreteria dell'Istituto**, con le modalità di seguito elencate, entro **venerdì 12 settembre 2025**:

- a mano, anche per mezzo dei coordinatori di classe;
- invio alla casella di posta elettronica certificata (PEC) dell'istituzione mediante propria casella di posta elettronica (semplice o certificata) purché l'autorizzazione sia sottoscritta con firma autografa, scansionata e presentata unitamente alla copia di un documento di identità oppure sottoscritta mediante firma digitale o firma elettronica qualificata;
- con raccomandata A/R, unitamente alla copia di un documento di identità.

I modelli possono essere richiesti in formato cartaceo in Segreteria o, per la scuola primaria, ai coordinatori di classe.

Il personale scolastico, in situazioni fuori dall'ordinario che non potevano essere previste nella valutazione autorizzativa e che potrebbero esporre a pericolo l'incolumità dell'alunno, *anche in presenza di autorizzazione validamente rilasciata*, affiderà il minore solo al genitore, o ad altro adulto delegato.

Preme precisare che **coloro che non hanno autorizzato l'uscita autonoma per il proprio figlio dovranno, al termine delle attività didattiche, provvedere a ritirare lo studente di persona o per mezzo di altra persona esplicitamente delegata.**

Si rammenta infine che **l'autorizzazione all'uscita autonoma vale solo per le uscite al termine delle attività didattiche. Per le uscite fuori orario** (nel corso della giornata scolastica, comprese le uscite al termine della mattinata prima del servizio di ristorazione scolastica quando è prevista di norma la partecipazione alle attività del pomeriggio), **è sempre necessaria la presenza di un responsabile o suo delegato adulto al momento dell'uscita da scuola della/del minore.**

Cordiali saluti.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
dott.ssa Paola Maroni

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (art. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).